

Verbale d'Accordo

Il giorno 12 aprile 2012 si sono incontrate:

ITALFONDIARIO S.p.A. – Rappresentata dal Direttore delle Risorse Umane Dr. Cristiano Venanzoni

e

le OO. SS. di ITALFONDIARIO S.p.A.

R.S.A. FABI – nelle persone del segretario Cristina Quaglia e del segretario territoriale Franco Morandi;

R.S.A. FIBA/CISL – nella persona del segretario Marzia Ramacci e del segretario regionale Francesca Marrone

RR.SS.AA. FISAC/CGIL – nelle persone dei segretari Marco Antonini, Loredana Muraca, Franco Amendolagine, del segretario generale di Roma Centro Elena Toraldo e del segretario generale di Roma e del Lazio Giovanni Silvestri;

RR.SS.AA. UIL.CA nelle persone dei segretari Luciano Oppenheimer e Francesco Brunetti e del segretario nazionale Valeria Cavrini.

premesso che:

- La recente crisi economica, che ha coinvolto anche il settore del credito ed in particolare il mercato delle sofferenze, ha avuto ripercussioni sull'attività di Italfondiaro determinando negli ultimi anni un significativo ridimensionamento dei ricavi e della conseguente redditività dell'azienda, fino a raggiungere nell'esercizio 2011 un risultato di bilancio negativo.

- Si è reso pertanto necessario, in ragione della suddetta situazione economica negativa, adottare un piano di rilancio aziendale incentrato su Ricavi, Produttività e Costi.

- In relazione al tema dei costi e con l'obiettivo di ridurne l'attuale base, Italfondiaro ha provveduto in data 26 gennaio 2012, con particolare riferimento ai costi del personale, a disdettare con efficacia dal 31 marzo 2012, gli Accordi 18.07.2001, 23.05.2006, 20.04.2004, 23.03.2005, 12.12.2005, 28.12.2005 e 14.07.2006, successivamente, ad avviare la procedura ai sensi dell'art.18 del CCNL 8 dicembre 2007, consegnando alle OO.SS., in data 16 marzo 2012, la prevista informativa la quale si intende qui integralmente richiamata.

- Le parti si sono incontrate nei giorni 16, 28, 29 marzo, 5, 6 e 11 aprile 2012 al fine di individuare le opportune soluzioni atte a conseguire la riduzione del costo del personale nel rispetto dell'art. 18 CCNL.

- Italfondiaro ha provveduto, contestualmente alla sottoscrizione del presente accordo, a revocare le disdette di cui sopra.

- Relativamente all'accordo del 20.04.2004, le parti si impegnano ad addivenire ad una sua ridefinizione nell'ambito delle trattative relative al CIA di prossima sottoscrizione; le parti convengono altresì che, nelle more, l'efficacia dello stesso dovrà intendersi sospesa.

- Italfondiaro provvederà, contestualmente alla sottoscrizione dell'accordo di prossimità stipulato in pari data e nei tempi tecnici necessari, a conferire mandato all'ABI.

Tutto ciò premesso

Le parti hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.

Articolo 2

Per raggiungere l'obiettivo di riduzione del costo lavoro, le parti, in considerazione della peculiarità della situazione di contesto rappresentata nell'apertura della procedura ex art. 18, convengono di intervenire, in via del tutto temporanea e straordinaria, operando esclusivamente sui seguenti istituti contrattuali:

a. Premio aziendale: Le parti stabiliscono che non si provvederà ad erogazione del premio aziendale per gli esercizi 2012-2014.

b. Lavoro straordinario/Prestazioni aggiuntive. Per tutta la durata del presente accordo viene espressamente convenuto fra le parti, anche in deroga a quanto stabilito dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro di riferimento, che tutte le prestazioni aggiuntive/supplementari, in qualsiasi giornata rese, confluiranno obbligatoriamente nella "banca delle ore".

c. Permessi per ex festività sopresse. Il godimento dei permessi per ex festività viene integralmente sospeso nei confronti di tutto il personale per il periodo di vigenza del presente accordo, senza diritto ad alcun trattamento economico sostitutivo.

d. Ex Premio di Rendimento. Le parti convengono di ridurre per gli anni di esercizio 2012, 2013, 2014, l'importo della quota di premio extra standard dell'ex premio di rendimento di una percentuale pari al 30% per il 2012, al 20% per il 2013 ed al 10% per il 2014.

La quota erogata verrà destinata alla previdenza integrativa aziendale e versata sulle rispettive posizioni individuali in essere presso le casse di previdenza di Intesa Sanpaolo per quanto riguarda il personale ex Intesa Gestione Crediti e Previgen – Fondo Pensione per quanto riguarda il personale ITF.

e. Provvidenze per i figli studenti (Borse di studio). Le erogazioni delle provvidenze per i figli studenti (borse di studio) previste dall'art. 56 del ccnl 8 dicembre 2007, vengono sospese per gli anni 2013 e 2014.

f. Previdenza integrativa personale dirigente

Per il personale dirigenti la contribuzione vigente sarà ridotta nella misura dell' 1,5%.

g. Polizza infortuni

A partire dal gennaio 2013 la polizza infortuni sarà relativa alla sola copertura extraprofessionale.



Le parti valuteranno un'ipotesi di armonizzazione delle diverse coperture oggi previste a valere per l'intera popolazione aziendale.

h. Missioni

Le parti concordano che, a modifica di quanto previsto dalla disciplina relativa alle missioni (art.64 CCNL), a tutto il personale in missione verrà riconosciuto unicamente il rimborso a piè di lista e non verrà in nessun caso corrisposta la diaria.

i. Ticket Restaurant

Il valore facciale del buono pasto è stabilito come segue:

- Personale Italfondionario: Euro 7,35;
- Personale IGC: Euro 4,65;
- Personale assunto post 19 giugno 2009: invariato;

l. Premio fedeltà

35ennale:

- riconosciuto al solo personale avente diritto, anche in relazione all'accordo 23 marzo 2005, che abbia conseguito il 25ennale alla data della stipula del presente accordo.

Il premio di fedeltà verrà computato in misura del 1/12 RBA per il personale Italfondionario e nella misura di quanto previsto nell'accordo 23.3.2005 per il personale IGC, e verrà calcolato in misura pari alla quota maturata alla data di stipula del presente accordo; l'erogazione avverrà al compimento del 35° anno di anzianità, con indicizzazione pari alla rivalutazione ISTAT utile ai fini TFR e verranno liquidati mediante accantonamento al Fondo di Previdenza.

m. Contratti di Solidarietà

A ciascun lavoratore verrà applicata una riduzione dell'orario di lavoro con corrispondente riduzione del trattamento economico, per un numero di 2 (due) giornate per ogni anno e fino al 31 dicembre 2014.

L'astensione dall'attività lavorativa verrà regolata su richiesta del singolo lavoratore con le modalità in vigore per l'utilizzo di ferie entro il 15 dicembre di ogni anno. Decorso tale termine, in caso di mancata fruizione, si procederà ad assegnazione d'ufficio.

Dette riduzioni di orario saranno attuate ricorrendo alle prestazioni di cui agli artt.5 comma 1 lett. a) ed art. 10 del DM 28 aprile 2000 e successive modificazioni.

Le parti altresì prevederanno il ricorso a contratti di solidarietà espansiva a fronte di richieste formulate da personale in forza in possesso dei requisiti previsti.

Articolo 3

Il presente accordo avrà durata dal 1° aprile 2012 e termine al 31 dicembre 2014.

Disposizioni finali

Con il presente accordo le parti si danno reciprocamente atto di aver esperito e concluso la procedura di cui all'art.18 del CCNL 8 dicembre 2007 avviata con la consegna dell'informativa del 16 marzo 2012.

Le parti si danno altresì atto di aver utilizzato tutti gli strumenti ordinari e straordinari previsti dal CCNL per la positiva gestione delle difficoltà aziendali e stabiliscono di effettuare verifiche congiunte sull'andamento aziendale da tenersi ogni anno sulla base dei risultati di bilancio non appena disponibili; in tali occasioni ed a fronte di andamenti superiori alle previsioni di cui all'informativa ex. Art.18, ovvero per risultati di Ebitda e Net Income maggiori o uguali rispettivamente a: 7,6 e 2,4 per il 2012; 8,4 e 3,5 per il 2013; e 7,3 e 2,8 per il 2014 (dati in mln Euro), le parti rivedranno la sospensione delle voci Ex Cral e, secondariamente, Premio Aziendale.

E'previsto altresì che, al verificarsi di eventi straordinari, ognuna delle due parti potrà chiedere ulteriori incontri di verifica.

Dichiarazione dell'azienda.

Sistema Incentivante:

L'azienda si impegna a ridurre il monte bonus annuo erogato per gli anni 2012 e seguenti di un importo pari ad almeno 200.000 Euro. Parimenti l'azienda si impegna a verificare la possibilità di apportare delle modifiche all'attuale sistema incentivante al fine di renderlo coerente con i principi in materia emanati dalla Banca d'Italia, per quanto applicabili.

